come espressione e riconoscimento di un principio generale in forza del quale i vizi procedurali non imputabili alla persona che deve di regola fruire degli importi compensativi non devono produrre effetti a questa sfavorevoli.

2. Gli Stati membri hanno il diritto e l'obbligo di rilasciare a posteriori l'esemplare di controllo T n. 5, di cui all'art. 10 del regolamento n. 223/77, recante disposizioni per l'applicazione del regime di transito comunitario, al fine di consentire di fornire la prova contemplata dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75, relativo al pagamento da parte dello Stato membro esportatore degli importi compensativi che dovrebbero essere concessi dallo Stato membro importatore, qualora la mancata domanda o il mancato rilascio del documento, all'atto della spedizione delle merci, non siano imputabili all'interessato e questi possa produrre i documenti giustificativi necessari per il rilascio di detto documento.

3. Lo Stato membro esportatore, qualora esiga che la prova richiesta in forza dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1380/75, relativo al pagamento da parte dello Stato membro esportatore degli importi compensativi concessi da questo Stato, venga fornita mediante l'EC T n. 5, ha il diritto e l'obbligo di rilasciare il documento a posteriori alle stesse condizioni che valgono nel caso in cui l'EC T n. 5 sia usato come documento «comunitario» ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75. Qualsiasi altra soluzione potrebbe solo essere fonte di confusioni e di incertezze.

Nel procedimento 302/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia nella causa dinanzi ad esso pendente fra

ALFRED EGGERS & CO., con sede in Amburgo,

e

HAUPTZOLLAMT KASSEL, domanda vertente sulle condizioni per il rilascio dell'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'art. 10 del regolamento della Commissione 22 dicembre 1976, n. 223/77, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (GU 1977 L 38, pag. 20),

LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Nel luglio 1979, la ditta Eggers esportava in Gran Bretagna una partita di kg 19 940 di grasso di maiale. A causa della negligenza del camionista incaricato del trasporto della merce, l'esportazione aveva luogo senza che fossero adempiute le formalità doganali in Germania.

Non essendo stata fornita la prova dell'esportazione a mezzo degli esemplari di controllo necessari, lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Hamburg-Jonas si rifiutava di versare gli importi compensativi monetari chiesti per la merce esportata. Di conseguenza la ditta Eggers presentava allo Hauptzollamt di Kassel una domanda di rilascio a posteriori degli esemplari di controllo. Detto ufficio le opponeva un rifiuto ed il reclamo inoltrato contro tale decisione dinanzi all'Oberfinanzdirektion veniva respinto. Contro la decisione di rigetto, la ditta Eggers presentava un ricorso dinanzi al Finanzgericht dell'Assia.

Quest'ultimo, dopo aver constatato che il diritto comunitario non contempla il rilascio a posteriori di esemplari di controllo, rileva che tale rilascio è stato ammesso solo in base a norme nazionali che, secondo l'amministrazione, sono state emanate in seguito ad una delibera adottata dal comitato per il transito comunitario nella 21ª sessione del 6-8 luglio 1971.

Il giudice nazionale dubita tuttavia che tale delibera costituisca una base legale sufficiente a legittimare gli Stati membri a rilasciare a posteriori esemplari di controllo e, comunque, anche se così fosse, ci si dovrebbe chiedere se detta delibera

lasci agli Stati membri la facoltà di subordinare il rilascio a posteriori di esemplari di controllo a condizioni ulteriori non stabilite nella delibera adottata a livello comunitario.

Se gli Stati membri siano legittimati a subordinare il rilascio retroattivo degli esemplari di controllo a requisiti supplementari non previsti nella delibera».

Di conseguenza, il Finanzgericht dell'Assia, con ordinanza 9 novembre 1981, ha deciso di sottoporre alla Corte le quattro questioni pregiudiziali seguenti:

«1. Se gli Stati membri siano autorizzati a rilasciare retroattivamente gli esemplari di controllo T n. 5 previsti dall'art. 10 del regolamento CEE n. 223/77, anche se le disposizioni di diritto comunitario non prevedono il rilascio retroattivo degli esemplari di controllo.

2. In caso di soluzione negativa del quesito sub 1:

Se una delibera del comitato per il transito comunitario, istituito ai sensi dell'art. 55 del regolamento CEE n. 222/77, secondo cui è possibile, a determinate condizioni, il rilascio retroattivo di esemplari di controllo T n. 5, non previsto nelle disposizioni di diritto comunitario, possa legittimare gli Stati membri al rilascio retroattivo di esemplari di controllo.

3. In caso di soluzione affermativa del quesito sub 2:

Se da una siffatta delibera, qualora ricorrano i presupposti stabiliti, possa derivare un vero e proprio diritto al rilascio retroattivo dell'esemplare di controllo.

4. In caso di soluzione affermativa del quesito sub 2:

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 30 novembre 1981.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, lo Hauptzollamt di Kassel, rappresentato dal suo direttore, sig. Nessler, assistito dalla sig.ra A. Schwintuchowski, Oberregierungsrätin presso l'Oberfinanzdirektion di Francoforte, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico A. Prozzillo, assistito dal sig. J. Grünwald, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, hanno presentato osservazioni scritte. La ditta Eggers & Co. ha dichiarato di non voler presentare osservazioni in questa causa e si è limitata a trasmettere alla Corte copia della memoria che essa ha presentato dinanzi al Finanzgericht dell'Assia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di attribuire la causa alla Terza Sezione.

Essa ha tuttavia chiesto alla Commissione di trasmetterle il testo integrale del verbale della 21ª sessione del comitato per il transito comunitario, nonché il testo integrale del verbale della riunione del 25 maggio 1974 del gruppo di esperti del comitato «Meccanismo degli scambi». Inoltre, la Corte ha chiesto alla Commissione e allo Hauptzollamt di Kassel di precisare quali siano le condizioni supplementari, non contemplate nella delibera adottata dal comitato per il transito

comunitario, alle quali le autorità tedesche subordinano il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

Lo *Hauptzollamt di Kassel* fa una distinzione tra i documenti di controllo a seconda che essi siano destinati a provare la esportazione dalla Germania e quindi ad attribuire il diritto agli importi compensativi all'importazione di quest'altro Stato.

Per quanto riguarda la prova dell'esportazione, lo Hauptzollamt di Kassel sostiene che le relative modalità non sono specificate nel regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, che riguarda le modalità di applicazione degli importi compensativi monetari. Gli Stati membri sono pertanto liberi di stabilire essi stessi dette modalità di prova e possono, nell'ambito di tale competenza, stabilire di considerare come prova un documento comunitario, quale l'esemplare di controllo T n. 5. È ciò che ha fatto il Governo della Repubblica federale di Germania. In quanto la determinazione delle modalità della prova è lasciata alla discrezione degli Stati membri, questi ultimi non sono vincolati dal diritto comunitario per quanto riguarda la possibilità e le condizioni del rilascio a posteriori del documento. Tali questioni vanno risolte solo in base al diritto nazionale.

Per quanto riguarda i documenti attestanti l'importazione in un altro Stato membro, essi sono indicati dall'art. 11, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1380/75. Quanto alla possibilità del rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo, una delibera è stata adottata nell'ambito del comitato per il transito nel luglio 1971. La Commissione si è considerata vincolata da tale delibera, come risulta dalle sue dichiarazioni nel corso della riunione del gruppo di esperti del comitato «Meccanismo degli scambi» del 25 maggio 1974.

La delibera adottata dal comitato per il transito consente comunque agli Stati membri di rilasciare a posteriori gli esemplari di controllo alle condizioni che essi stabiliscono. Infatti, tale delibera attribuisce, a certe condizioni, agli Stati membri un potere discrezionale in materia di rilascio a posteriori degli esemplari di controllo. Ne deriva che gli interessati non hanno un vero e proprio diritto al rilascio a posteriori di esemplari di controllo e che gli Stati membri possono subordinare il rilascio a posteriori di esemplari di controllo a condizioni supplementari, e comunque possono farlo se tali condizioni hanno lo scopo di prevenire uno sviamento di procedura.

Lo Hauptzollamt di Kassel propone, in conclusione, di risolvere le questioni pregiudiziali proposte dal Finanzgericht dell'Assia nel modo seguente:

«Prima e seconda questione:

Rispetto alla Commissione, gli Stati membri hanno il diritto, in base alla delibera adottata nel luglio 1971 nel corso della 21ª riunione del comitato per il transito, di rilasciare a posteriori esem-

plari di controllo alle condizioni stabilite in tale delibera.

Terza questione:

La delibera non attribuisce direttamente il diritto al rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo.

Quarta questione:

Gli Stati membri sono legittimati a subordinare il rilascio a posteriori degli esemplari di controllo a condizioni supplementari, non contemplate nella delibera».

La *Commissione* ricorda innanzitutto che la funzione dell'esemplare di controllo T n. 5 è descritta nell'art. 10 del regolamento della Commissione 22 dicembre 1976, n. 223/77, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (GU n. L 38 del 9 febbraio 1977, pag. 20). Essa precisa poi che tale documento deve essere obbligatoriamente usato, ai sensi dell'art. 11 del regolamento della Commissione n. 1380/75, come mezzo di prova che conferisce il diritto agli importi compensativi monetari dello Stato membro importatore, mentre la determinazione della forma della prova che attribuisce il diritto al pagamento degli importi compensativi monetari del paese esportatore è di competenza dello Stato membro interessato, come risulta dall'art. 10 del regolamento della Commissione n. 1380/75.

Poiché la Repubblica federale di Germania ha deciso di considerare come mezzo di prova dell'esportazione l'esemplare di controllo T n. 5, ne deriva, secondo la Commissione, che l'esemplare di controllo è al tempo stesso un documento comunitario ed un documento di prova nazionale e che nella soluzione da dare al giudice di rinvio dev'essere fatta una distinzione tra i due usi dell'esemplare di controllo T n. 5.

1. L'esemplare di controllo T n. 5 come documento comunitario

La Commissione, dopo aver rilevato che il rilascio a posteriori di questo documento non è espressamente contemplato né dal suo regolamento n. 223/77, né dal suo regolamento n. 1380/75, osserva che comunque l'art. 11, n. 5, di quest'ultimo regolamento contiene una disposizione che prescrive la procedura da seguire allorché manca la prova sotto forma dell'esemplare di controllo T n. 5. Tale disposizione concerne espressamente il caso in cui il documento sia stato smarrito, ma, secondo la Commissione, il principio giuridico che essa contiene riveste un'importanza fondamentale e va applicato in caso di mancato rilascio. In base a tale principio, i vizi procedurali non imputabili all'interessato non devono produrre effetti a lui sfavorevoli ed egli può produrre i documenti giustificativi necessari per il rilascio a posteriori del documento.

2. L'esemplare di controllo T n. 5 come documento di prova nazionale

Secondo la Commissione, se ai termini dell'art. 10 del regolamento n. 1380/75 la determinazione del mezzo di prova della esportazione è di competenza dello Stato membro interessato, è opportuno distinguere tra il mezzo di prova che è una questione di forma e le questioni procedurali relative alle condizioni alle quali l'esemplare di controllo T n. 5 può essere rilasciato a posteriori. Secondo la Commissione, il principio giuridico che è alla base dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 1380/75, secondo cui i vizi

procedurali che non sono imputabili all'interessato non devono produrre effetti a lui sfavorevoli, è una norma costitutiva di procedura che riveste un'importanza fondamentale e che vale, oltre che per le modalità prescritte, in materia di prova, dall'art. 11 del regolamento n. 1380/75, anche per la procedura contemplata dall'art. 10, n. 1, dello stesso regolamento. Nel caso in cui gli Stati membri scelgano un mezzo di prova diverso dall'esemplare di controllo T n. 5, detto principio deve essere osservato nell'ambito delle forme e modalità di produzione delle prove contemplate dal diritto nazionale. Allorché, come nella fattispecie, lo Stato membro considera come documento probatorio l'esemplare di controllo T n. 5, tale principio deve essere rispettato secondo la procedura contemplata dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75.

La Commissione suggerisce pertanto di risolvere come segue le questioni pregiudiziali proposte dal Finanzgericht dell'Assia:

«1. Gli Stati membri hanno il diritto e l'obbligo di rilasciare a posteriori l'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'art. 10 del regolamento n. 223/77 al fine di consentire di apportare la prova contemplata dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75, qualora la mancata richiesta o il mancato rilascio del documento, all'atto della spedizione delle merci, non sia imputabile all'interessato e quest'ultimo possa produrre i documenti giustificativi necessari per il rilascio a posteriori di detto documento.

2. Uno Stato membro, qualora esiga che la prova prescritta dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1380/75 venga fornita mediante l'esemplare di controllo T n. 5, applicando, mutatis mutandis, le norme procedurali vigenti per tale documento, ha il diritto e l'obbligo di rilasciare il documento a posteriori alle stesse condizioni».

La ditta *Eggers & Co.* non ha presentato osservazioni scritte nell'ambito del presente procedimento; essa ha tuttavia trasmesso alla Corte copia della memoria depositata dinanzi al Finanzgericht dell'Assia. In tale documento la ditta Eggers & Co. sostiene che vi è stata effettivamente un'esportazione di kg 19 940 di grasso di maiale dalla Germania in Gran Bretagna e che il mancato rilascio degli esemplari di controllo T n. 5 al momento dell'esportazione è dovuto ad un semplice errore materiale commesso dal camionista incaricato del trasporto della merce. Essa sottolinea inoltre che il danno causato dal mancato rilascio dell'esemplare di controllo T n. 5 riguarda anche l'importatore inglese, che rischia di non fruire degli importi compensativi all'importazione.

III — Fase orale

All'udienza del 17 giugno 1982, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Grünwald, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, ha svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 settembre 1982.

In diritto

1 Con ordinanza 9 novembre 1981, pervenuta alla Corte il 30 novembre 1981, il Finanzgericht dell'Assia ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative alle condizioni per il rilascio dell'esemplare di controllo T n. 5 (per il seguito EC T n. 5) di cui all'art. 10 del regolamento della Commissione 22 dicembre 1976, n. 223/77, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (GU n. L 38 del 9 febbraio 1977, pag. 20).

2 La controversia pendente dinanzi al giudice nazionale è sorta in occasione dell'esportazione, da parte della ditta Eggers, di una partita di grasso di maiale destinata al Regno Unito. Poiché tale esportazione era stata effettuata senza rilascio dell'EC T n. 5, l'amministrazione tedesca delle dogane si rifiutava di versare alla ditta Eggers gli importi compensativi monetari relativi alla suddetta esportazione. In seguito a tale rifiuto, la Eggers chiedeva all'amministrazione tedesca delle dogane il rilascio a posteriori degli EC T n. 5. Anche tale domanda veniva respinta. Contro il rifiuto del rilascio a posteriori dell'EC T n. 5 la Eggers ha presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht dell'Assia.

3 Il giudice nazionale, considerando che la soluzione della controversia dipendeva dal carattere lecito o meno, con riguardo al diritto comunitario, del rilascio a posteriori di esemplari di controllo, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

«1. Se gli Stati membri siano autorizzati a rilasciare retroattivamente gli esemplari di controllo T n. 5 previsti dall'art. 10 del regolamento CEE n. 223/77, anche se le disposizioni di diritto comunitario non prevedono il rilascio retroattivo degli esemplari di controllo.

2. In caso di soluzione negativa del quesito sub 1:

Se una delibera del Comitato del transito comunitario, istituito ai sensi dell'art. 55 del regolamento CEE n. 222/77, secondo cui è possibile, a determinate condizioni, il rilascio retroattivo di esemplari di controllo T n. 5, non previsto nelle disposizioni di diritto comunitario, possa legittimare gli Stati membri al rilascio retroattivo di esemplari di controllo.

3. In caso di soluzione affermativa al quesito sub 2:

 Se da una siffatta delibera, qualora ricorrano i presupposti stabiliti, possa derivare un vero e proprio diritto al rilascio retroattivo dell'esemplare di controllo.

4. In caso di soluzione affermativa del quesito sub 2:

 Se gli Stati membri siano legittimati a subordinare il rilascio retroattivo degli esemplari di controllo a requisiti supplementari non previsti nella delibera».

4 Prima di risolvere le questioni sollevate dal giudice nazionale, è opportuno, come sottolinea la Commissione, distinguere i casi in cui l'EC T n. 5 è usato come documento di prova in base ad una normativa comunitaria (per il seguito: documento «comunitario») e quelli in cui esso viene usato come documento di prova in forza di una norma di diritto nazionale (per il seguito: documento «nazionale»).

5 L'EC T n. 5 è un documento «comunitario» allorché viene usato, ai sensi dell'art. 11 del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 139, pag. 37), al fine di fornire la prova alla quale è subordinato il pagamento, da parte dello Stato membro esportatore, degli importi compensativi monetari che dovrebbero essere concessi dallo Stato membro importatore.

6 Per contro, l'EC T n. 5 è un documento «nazionale» allorché lo Stato membro esportatore stabilisce, come ha fatto il Governo della Repubblica federale di Germania, che questo documento deve servire anche come prova per la concessione degli importi compensativi concessi dallo Stato membro esportatore.

Sulla prima questione

7 Per quanto riguarda l'EC T n. 5 quale documento «comunitario», anche se è vero che il suo rilascio a posteriori non è espressamente previsto dal regolamento n. 1380/75, quest'ultimo, all'art. 11, n. 5, modificato dal regolamento 25 giugno 1976, n. 1498 (GU n. L 167, pag. 28), contempla pur sempre il rilascio di un nuovo esemplare di controllo qualora il primo sia andato smarrito «per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato».

8 Tale norma dev'essere considerata come espressione e riconoscimento di un principio generale in forza del quale i vizi procedurali non imputabili alla persona che deve di regola fruire degli importi compensativi non devono produrre effetti a questa sfavorevoli.

9 L'attuazione di questo principio comporta necessariamente che, qualora l'EC T n. 5, in quanto documento «comunitario», non sia stato rilasciato per motivi non imputabili alla persona che deve fruire del pagamento degli importi compensativi monetari, l'interessato ha diritto al rilascio a posteriori di tale modulo purché possa produrre i documenti giustificativi necessari per ottenerlo.

10 Per quanto riguarda l'EC T n. 5 quale documento «nazionale», l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1380/75 lascia agli Stati membri il compito di stabilire le modalità della produzione della prova alla quale esso subordina il pagamento degli importi compensativi concessi dallo Stato membro esportatore.

11 Ciò non significa tuttavia che questo Stato membro possa, pur avendo stabilito di usare a livello nazionale il modulo EC T n. 5, rifiutarsi poi di applicare le norme procedurali di diritto comunitario relative alla concessione a posteriori dello stesso esemplare di controllo. Qualsiasi altra soluzione potrebbe solo essere fonte di confusioni e di incertezza giuridica.

12 La prima questione sollevata dal Finanzgericht dell'Assia va pertanto risolta nel senso che, in primo luogo, gli Stati membri hanno il diritto e l'obbligo di rilasciare a posteriori l'EC T n. 5 di cui all'art. 10 del regolamento n. 223/77, al fine di consentire di fornire la prova contemplata dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75, relativo al pagamento da parte dello Stato membro esportatore degli importi compensativi che dovrebbero essere concessi dallo Stato membro importatore, qualora la mancata domanda o il mancato rilascio del documento, all'atto della spedizione delle merci, non siano imputabili all'interessato e questi possa produrre i documenti giustificativi necessari per il rilascio di detto documento.

13 Inoltre, lo Stato membro esportatore, qualora esiga che la prova richiesta in forza dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1380/75, relativo al pagamento da

parte dello Stato membro esportatore degli importi compensativi concessi da questo Stato, venga fornita mediante l'EC T n. 5, ha il diritto e l'obbligo di rilasciare il documento a posteriori alle stesse condizioni che valgono nel caso in cui l'EC T n. 5 sia usato come documento «comunitario» ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75.

Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta questione

14 Vista la soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda, la terza e la quarta questione.

Sulle spese

15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht dell'Assia, con ordinanza 9 novembre 1981, dichiara:

1° **Gli Stati membri hanno il diritto e l'obbligo di rilasciare a posteriori l'EC T n. 5, di cui all'art. 10 del regolamento n. 223/77, al fine di consentire di fornire la prova contemplata dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75, relativo al pagamento da parte dello Stato membro esportatore degli importi compensativi che dovrebbero essere concessi dallo Stato membro importatore, qualora la mancata domanda o il mancato rilascio del documento, all'atto della spedizione**

delle merci, non siano imputabili all'interessato e questi possa produrre i documenti giustificativi necessari per il rilascio di detto documento.

2° Lo Stato membro esportatore, qualora esiga che la prova richiesta in forza dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1380/75, relativo al pagamento da parte dello Stato membro esportatore degli importi compensativi concessi da questo Stato, venga fornita mediante l'EC T n. 5, ha il diritto e l'obbligo di rilasciare il documento a posteriori alle stesse condizioni che valgono nel caso in cui l'EC T n. 5 sia usato come documento «comunitario» ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75.

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 6 ottobre 1982.

Il cancelliere

P. Heim

Il Presidente della Terza Sezione

A. Touffait

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS DEL 16 SETTEMBRE 1982 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

il Finanzgericht dell'Assia vi ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulle condizioni per il rilascio dell'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'art. 10 del regolamento della Commissione 22 dicembre 1976, n. 223/77; che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario.

I — Gli antefatti sono i seguenti:

Il 31 luglio 1979, la ditta Alfred Eggers di Amburgo esportava in Gran Bretagna 19 940 kg di grasso di maiale destinato ad uso industriale.

1 — Traduzione dal francese.